

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 3009/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1995

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 9 e 12;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata», che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che la nomenclatura combinata, in virtù della decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, e del relativo protocollo di emendamento<sup>(2)</sup>, si basa sulla nomenclatura allegata a detta convenzione, detta anche «sistema armonizzato»;

considerando che l'allegato I del suddetto regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995<sup>(3)</sup>, con entrata in vigore il 1° gennaio 1996, tenendo conto:

- dei cambiamenti nella nomenclatura del sistema armonizzato in conformità della raccomandazione del 6 luglio 1993 del Consiglio di cooperazione doganale e delle sue conseguenze in materia di tariffa doganale comune;
- delle modifiche relative all'evoluzione del fabbisogno in materia di statistiche o di politica commerciale, in particolare in virtù della decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay

Round (1986-1994)<sup>(4)</sup>, e del regolamento (CE) n. 3231/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo ad alcune disposizioni derivanti dalla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre misure necessarie a fini di semplificazione<sup>(5)</sup>;

- del bisogno di armonizzare e di esplicitare i testi, in particolare per tener conto dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che è necessario incorporare certe modifiche nell'allegato I alla tariffa doganale comune, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2448/95, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. .../95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote dei dazi, che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia<sup>(6)</sup>;

considerando che certe modifiche alle voci e sottovoci riprese nella tabella delle aliquote dei dazi nonché ai loro rispettivi codici non saranno introdotte a partire dal 1° gennaio 1996 tenuto conto della creazione, come misura temporanea, dell'allegato 8;

considerando che è opportuno che la Commissione adotti mediante un regolamento, applicabile dal 1° gennaio 1996, la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, così come essa risulta dalla decisione 94/800/CE, dal regolamento (CE) n. 3231/94 e dal regolamento (CE) n. .../95 come pure dalle altre misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione<sup>(7)</sup>;

(4) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.

(5) GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 1.

(6) Regolamento non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(7) Sono incorporate nell'allegato I di questo regolamento le modifiche risultanti dall'adozione del seguente provvedimento: regolamento (CE) n. 2810/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995 (GU n. L 291 del 6. 12. 1995, p. 24).

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 198 del 20. 7. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 259 del 30. 10. 1995, pag. 1.